



DIREZIONE CENTRALE
CREDITO

Roma, 29 febbraio 2008

Alle Amministrazioni pubbliche

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 1

OGGETTO : Modalità di accesso con adesione esplicita preventiva alle prestazioni creditizie e sociali da parte dei lavoratori pubblici e dei pensionati. Conseguenti adempimenti gestionali.

Come ormai largamente noto, il decreto n. 45 del 7 marzo 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando attuazione al disposto di cui all'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha esteso l'iscrizione e l'accesso alle prestazioni previste dal decreto ministeriale n. 463 del 28 luglio 1998 (G.U. n. 5 del 8 gennaio 1999) per gli iscritti alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP" alle seguenti categorie di soggetti:

- a) pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
- b) dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

La successiva promulgazione della Legge n. 222 del 22 novembre 2007 (Gazzetta ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007) ha, tuttavia, modificato l'impostazione normativa precedente, per quanto riguarda le modalità di iscrizione alla gestione. Ciò rende necessario fornire alcune precisazioni utili e necessarie all'utenza.

Con la presente nota operativa si riepilogano le disposizioni emanate con la Circolare INPDAP n. 27 del 4 ottobre 2007 e con le successive note operative di questa Direzione centrale, onde puntualizzare le modalità e le scadenze degli adempimenti necessari a dare piena attuazione al disposto di legge.

Si conferma, in premessa, quanto disposto con la Circolare n. 27/07 in ordine ai soggetti destinatari e non. Sono esclusi i pensionati i quali siano stati collocati in pensione in data successiva a quella di formale privatizzazione dell'amministrazione di appartenenza (es. Poste, Ferrovie, Coni, etc.), ad

eccezione di coloro che all'atto della privatizzazione dell' ente datore di lavoro hanno mantenuto l'iscrizione ad una delle Casse pensionistiche gestite da questo Istituto e l'iscrizione in attività di servizio al Fondo Credito.

Possono aderire al Fondo Credito i dipendenti di Enti Pubblici assunti con contratto a tempo determinato, i quali hanno titolo a fruire delle prestazioni estinguibili nell'arco di durata della vigenza contrattuale, così come disposto dall'art. 13 del DPR n. 180 del 5 gennaio 1950, ove ricorrano i requisiti indicati agli articoli 5 e 6 del DPR medesimo (vedasi meglio a pagina 6).

Possono, inoltre, aderire i sottufficiali nella posizione di ausiliaria che fruiscano di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa, in quanto rientranti fra i soggetti di cui all'art. 1, lett. a) del D.M. 45/07.

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 222/07.

L'articolo 3-bis della legge n. 222 del 22 novembre 2007 (di conversione del decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007) ha abolito la modalità di iscrizione automatica alla gestione unitaria del credito, prima prevista dall'art. 2 del Decreto ministeriale n. 45/07, sostituendola con la sola possibilità di *iscrizione facoltativa con adesione esplicita preventiva* per i pensionati degli Enti e Amministrazioni pubbliche e per i dipendenti delle medesime amministrazioni iscritti a gestioni pensionistiche diverse dall'INPDAP.

L'articolo 3-bis della legge citata prevede, infatti, che le categorie di soggetti sopra indicati "*possono iscriversi alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali.....previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione*". L'articolo dispone anche che "*l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione*". La legge n. 222 è entrata in vigore il 1° dicembre 2007.

E', pertanto, ora vigente il *principio di iscrizione facoltativa* mediante *preventiva* manifestazione di volontà di *adesione esplicita*. Coloro i quali vogliono aderire trovano sul sito istituzionale dell'INPDAP il modulo di adesione che dovrà essere inoltrato, direttamente, per fax o per posta (raccomandata, ove preferito, a garanzia del proprio diritto) all'ufficio INPDAP più vicino. Le manifestazioni di adesione saranno comunque accettate dall'Istituto. Copia della manifestazione di adesione deve pervenire, per i *dipendenti o pensionati pubblici* di cui al precedente punto b) delle premesse, all'Ente – Amministrazione datrice di lavoro o all'Ente previdenziale che eroga il trattamento di quiescenza per i pensionati. L'invio della comunicazione in questione è condizione indispensabile per consentire ai soggetti obbligati di provvedere agli adempimenti di contribuzione e di denuncia. La comunicazione per conoscenza presentata a tali soggetti non sostituisce quella da inoltrare direttamente all'INPDAP.

L'Istituto ha, peraltro, già emanato due disposizioni interne (nota operativa n. 4 del 24 ottobre 2007 e nota protocollo n. 1633 dell'11 dicembre 2007, ambedue della Direzione centrale del credito), i cui contenuti si riepilogano qui di seguito, che hanno dato le istruzioni conseguenti agli esiti dei passaggi normativi intervenuti. Si chiarisce, pertanto, che:

- Non hanno avuto applicazione, in tutta evidenza, le precedenti norme che prevedevano l'iscrizione obbligatoria alla gestione a decorrere dal 1° novembre 2007, sia che abbiano, sia che non abbiano manifestato qualsivoglia forma di volontà contraria;
- L'Istituto, uniformandosi al principio della esplicita manifestazione di volontà di adesione, ha disposto che l'iscrizione alla gestione unitaria decorra:
 1. per coloro i quali, nel periodo precedente all'entrata in vigore della Legge 222/07 (30 novembre 2007, data di pubblicazione della legge), abbiano manifestato la volontà di adesione *esplicita* nella forma sopra richiamata (non è ritenuta valida pertanto una eventuale richiesta di prestazione creditizia, in quanto forma non esplicita), l'obbligo di iscrizione e di conseguente trattenuta decorre dal *1° novembre 2007*, cioè dalla data originaria di entrata in vigore della normativa prevista dal D.M. n. 45/07. Tali soggetti possono, quindi, già fruire delle prestazioni.
 2. Coloro i quali *non* hanno espresso volontà esplicita di adesione entro la suddetta data del 30 novembre 2007, possono ora comunicare l'esplicita adesione *entro la data del 31 maggio 2008*. Per loro l'iscrizione alla gestione decorrerà dal giorno 1° giugno 2008, con conseguente diritto, solo da tale data, a fruire delle prestazioni e a presentare la relativa richiesta. Si precisa ancora che la richiesta di prestazione creditizia non può essere considerata come adesione.
 3. Tutti i dipendenti degli Enti ed Amministrazioni pubbliche che cesseranno dal servizio con diritto a pensione a decorrere dal 1° giugno 2008 in poi la manifestazione di adesione avverrà al momento del collocamento a riposo e dovrà essere inoltrata all'INPDAP anche per il tramite dell'ente datore di lavoro.

ADEMPIMENTI DELLE SEDI PROVINCIALI INPDAP.

I moduli di adesione sono scaricabili dal sito internet dell'Istituto o possono essere ritirati presso una Sede dell'Istituto. Essi vanno riempiti e consegnati o inviati per posta o fax ad una Sede INPDAP. Le Sedi provinciali accetteranno comunque le domande di adesione pervenute veicolandole alla Sede competente.

Le Sedi devono inserire le domande di adesione pervenute dai pensionati INPDAP utilizzando la maschera presente nell'applicativo informatico "pagamento pensioni", appositamente creata per operare la ritenuta fondo credito a carico dei soggetti aderenti. Si sottolinea che l'adempimento in questione è necessario, non solo per le adesioni che pervengano dopo l'entrata in vigore della Legge 222/07, ma anche per le adesioni esplicite di data precedente (vedasi punto 1 del paragrafo precedente).

Per quanto riguarda le adesioni formulate dai dipendenti INPDAP iscritti all'INPS, sarà cura della Direzione centrale del Personale acquisirle secondo le modalità illustrate con nota prot. n. 142 dell'8/2/2008 di tale Direzione.

RITENUTE E ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE. MODALITA' DI VERSAMENTO E DI DENUNCIA DELLE RITENUTE EFFETTUATE. VERSAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO.

Si ripropongono alla lettera le disposizioni già emanate con la circolare n. 27 del 4 ottobre 2007, nella parte non modificata dalla legge n. 222/2007, più volte citata.

Ritenute e aliquote di contribuzione.

Per i dipendenti in servizio, in applicazione dell'articolo 1, comma 242, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (richiamato, peraltro, dall'articolo 3, comma 1, del D.M. 45/07), l'iscrizione comporta il versamento di un *contributo pari allo 0,35% della retribuzione imponibile*, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Per i pensionati l'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 2, dello stesso D.M. n. 45/07 è pari allo *0,15% dell'importo mensile lordo della pensione*.

Nell'ipotesi di soggetti titolari di più pensioni, rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. n. 45/07, l'aliquota contributiva è applicata su tutti i trattamenti corrisposti, tenuto conto che, in sede di erogazione di prestiti, il quinto cedibile va calcolato sul cumulo di detti trattamenti.

Ai sensi del citato articolo 3, comma 2, del D.M. n. 45/07, *nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lordi mensili*. Tale ultimo importo è adeguato automaticamente dall'INPDAP in sede di perequazione, prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Adempimenti delle Amministrazioni pubbliche non iscritte e degli Enti previdenziali diversi da INPDAP .

Iscrizione.

Come già sopra precisato, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, i cui dipendenti e pensionati sono iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, acquisiscono per debita conoscenza copia delle domande di adesione. Tali manifestazioni di volontà di adesione devono essere presentate dal personale in servizio anche all'Amministrazione di appartenenza e, dai pensionati, all'Ente erogatore del trattamento pensionistico (ove diverso dall'INPDAP). Nel caso di pluralità di trattamenti la comunicazione va trasmessa a ciascun Istituto previdenziale.

Tali Amministrazioni dovranno provvedere ad effettuare la trattenuta contributiva sugli emolumenti dei soggetti aderenti.

Sarà cura delle stesse Amministrazioni censire le su menzionate dichiarazioni di volontà presentate dai propri dipendenti ed inviare

successivamente, alla Direzione centrale Entrate e alla Direzione centrale del Credito dell'INPDAP, gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda di adesione.

Modalità di versamento del contributo.

La contribuzione è a totale carico dei soggetti aderenti e viene effettuata a cura delle Amministrazioni interessate mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti a decorrere dalle date di iscrizione sopra indicate con versamento sul conto corrente infruttifero n. 21039, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato "INPDAP - Gest. Aut. Prest. Creditizie" e relativa contabilità speciale n. 1011 presso la Banca d'Italia.

Per i versamenti, invece, a favore dei conti di Tesoreria INPDAP può essere utilizzato il bonifico bancario o postale (vedi circolare 15 della Direzione Centrale Entrate del 19.6.2007).

La contribuzione versata non è rimborsabile.

Modalità di denuncia dei contributi versati.

Al fine di poter erogare le prestazioni creditizie e sociali connesse al versamento del contributo nella misura dello 0,35 % della retribuzione contributiva e pensionabile è necessario acquisire in maniera puntuale i relativi dati.

Per i dipendenti che abbiano manifestato l'adesione all'iscrizione le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro dovranno trasmettere i relativi dati tramite la compilazione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) di cui all'art. 44 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale decreto prevede, infatti, a decorrere dall'anno 2005, la trasmissione mensile all'INPDAP, in via telematica, da parte dei sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui commi 6-ter e 6-quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) dell'art. 4 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Le modalità di compilazione e di trasmissione delle denunce mensili sono contenute nella Circolare INPDAP n. 59/2004, reperibile sul sito dell'istituto all'indirizzo www.inpdap.gov.it.

In particolare, nell'ambito dei quadri contenenti le informazioni relative ai periodi e alle retribuzioni (E0 e V1), dovranno essere valorizzati esclusivamente i campi n.39 "Imponibile cassa credito" e n. 40 "Contributi cassa credito" oltre a quelli obbligatori (ad esempio, "tipo Impiego" e "tipo servizio").

Per i pensionati di cui al punto b) delle premesse della presente nota, si fa riserva di comunicare le modalità di trasmissione dei dati, da parte degli Enti Previdenziali interessati, una volta definito l'opportuno tracciato.

Versamento delle rate di ammortamento delle prestazioni erogate.

Le Amministrazioni e gli Enti, i cui dipendenti o pensionati abbiano aderito alla gestione credito INPDAP e fruiscano di prestazioni creditizie a carico della

Gestione stessa, sono tenute, in qualità di amministrazioni terze cedute, ad effettuare le trattenute mensili sulle retribuzioni o sui ratei mensili di pensione e trasmettere mensilmente all'INPDAP, con la procedura informatica "cartolarizzazione credito", le trattenute nominative effettuate per la restituzione dei crediti accordati secondo modalità operative in fase di definizione che verranno concordate con gli Enti interessati.

PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI

Coloro i quali aderiscono alla Gestione unitaria del credito e delle attività sociali possono richiedere le stesse prestazioni previste dal Decreto ministeriale n. 463 del 28 luglio 1998 per i dipendenti pubblici già iscritti alla Gestione stessa, secondo la normativa e le procedure richiamate nello stesso decreto. Segue una sommaria rassegna di tali prestazioni.

1) Prestazioni Creditizie:

a) *piccoli prestiti*: rimborsabili in 12, 24, 36, o 48 mesi concessi in misura pari all'ammontare di una mensilità singola o doppia della pensione o della retribuzione in godimento; come per il personale obbligatoriamente iscritto alla gestione, non è richiesto alcun requisito o motivazione per avanzare l'istanza alle Sedi INPDAP:

b) *prestiti pluriennali*: erogati direttamente da INPDAP, estinguibili in un arco di tempo compreso nei dieci anni cedendo una quota di retribuzione o di pensione non superiore ad un quinto. I prestiti pluriennali vengono concessi dall'Istituto solo in presenza di requisiti predefiniti e certificati, che sono state previsti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con delibera del n. 170 del 8.6.2005, in applicazione del principio previsto dall' articolo 9 del D.M. n. 463/98, citato. Il diritto alle prestazioni per i dipendenti in servizio matura ove siano verificate le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950; cioè sono necessari i seguenti requisiti: stabilità nel rapporto di impiego, retribuzione avente carattere fisso e continuativo, aver maturato quattro anni di servizio validi ai fini del trattamento di quiescenza. Tra gli aventi diritto rientrano anche i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato *non inferiore ai tre anni* (articolo 13 del DPR 180/50) che abbiano comunque maturato il minimo di servizio su indicato.

c) *prestiti garantiti*: (riservati ai soli dipendenti in attività di servizio in quanto per i pensionati valgono le disposizioni di cui al D.M. 313/06 diramate con circolare n. 8 del 30.3.2007). Trattasi di finanziamenti quinquennali o decennali a tassi convenzionali erogati, non dall'INPDAP, ma da uno degli Istituti finanziari accreditati ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 180/50 e per i quali l'Ente rilascia la prescritta garanzia prevista dal successivo art. 16 a copertura dei rischi derivanti da:

1. morte del mutuatario prima che sia estinta la cessione;
2. cessazione dal servizio senza diritto a pensione;
3. riduzione della retribuzione per effetto della quale l'Amministrazione di appartenenza non effettui più la ritenuta dell'intera quota ceduta.

d) *mutui Ipotecari Edilizi*: finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione ed estinguibili in 10-15-20-25-30 anni. Come per il personale obbligatoriamente iscritto alla gestione, la possibilità di richiedere la prestazione si perfeziona al maturare di un periodo di tre anni di anzianità contributiva prevista dall'art. 1, comma 2, del Regolamento approvato con delibera n. 459 del 19.04.2007 (presente sul sito istituzionale INPDAP).

Per quanto riguarda le prestazioni sopra richiamate, per le quali è prevista un'anzianità di iscrizione, si chiarisce quanto segue:

a) il requisito dell'anzianità è ritenuto *sussistente* per i soli pensionati INPDAP, poiché questi ultimi vantano una pregressa anzianità di iscrizione contributiva alla Gestione unitaria di credito;

b) per i dipendenti ed i pensionati di altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche, solo a valere sulle richieste di cessione del quinto, l'anzianità può essere valorizzata trattenendo il contributo sulla prestazione creditizia richiesta, ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 895 del 28 luglio 1950 .

I *tassi d'interesse annui nominali* (TAN) delle suddette prestazioni creditizie, così come stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione INPDAP n. 488 del 22.11.2006, sono i seguenti: per i piccoli prestiti: 4,50 % annuo; per i prestiti pluriennali: 3,90% annuo; per i mutui ipotecari edilizi a tasso fisso: 4,15% annuo. Al tasso di interesse nominale va aggiunto lo 0,50% dell'importo erogato, a titolo di *spese di amministrazione*, unitamente al tasso percentuale a titolo di *premio compensativo dei rischi*, determinato, per classi di età e per tipo di prestito, dal Consiglio di Amministrazione INPDAP con delibera n. 473 del 10 maggio 2007, secondo le modalità di legge.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni creditizie a beneficio delle nuove categorie di iscritti previste dal Decreto Ministeriale n. 45/07 l'Istituto procederà con le consuete modalità, previo accertamento delle ritenute operate nei confronti di coloro i quali presentano istanza.

Per i dipendenti pubblici in attività di servizio ed i pensionati pubblici è consentita, oltre alle prestazioni creditizie sopra ricordate erogate direttamente da INPDAP, anche la possibilità di accesso a finanziamenti erogati da Istituti di Credito convenzionati con l'Istituto ai quali hanno accesso anche i titolari delle sole pensioni di reversibilità e indirette e per i quali è previsto anche la garanzia fondo-rischi da parte dell'Istituto.

Ulteriori e più specifiche informazioni sulle prestazioni creditizie sono riportate sul sito internet INPDAP.

2) Prestazioni Sociali:

Sono previste *per i figli degli iscritti* (sia in attività di servizio che in quiescenza):

- borse di studio;
- frequenza a master post-universitari;
- ammissioni nei convitti;
- vacanze di studio in Italia ed all'estero.

Sono previsti *per i pensionati*:

- soggiorni nelle case Albergo di Monte Porzio Catone (RM) e di Pescara;
- soggiorni per brevi periodi presso *hotels* convenzionati in zone climatiche;
- interventi assistenziali a favore di coloro i quali risultino affetti dal morbo di Alzheimer;
- altre prestazioni sociali approvate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Si ricorda che, per l'accesso alle su indicate prestazioni sociali a favore dei pensionati INPDAP, non è necessaria l'adesione alla gestione unitaria del credito, in quanto l'articolo 11 del più volte citato D.M. n. 463/98 annovera i pensionati, già iscritti in servizio alla gestione, fra i beneficiari di tali prestazioni.

Le domande di prestazioni creditizie e/o sociali che saranno presentate da dipendenti e pensionati di enti e Amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso Enti e gestioni previdenziali diverse dall'Inpdap dovranno pervenire alla Gestione per il tramite delle Amministrazioni o degli Enti Previdenziali di appartenenza.

In virtù della sua natura riepilogativa dei contenuti già sanciti con circolare n. 27 del 4 ottobre 2007 e coordinati con le successive istruzioni interne e con la promulgazione della legge n. 222/2007, le Sedi provinciali dell'Istituto sono invitate a dare visione della presente nota operativa a coloro i quali si recheranno agli Uffici relazioni con il pubblico e a diffonderla alle Amministrazioni pubbliche interessate. Ciò in considerazione dell'esigenza di quest'ultime di assicurare adeguata informativa in tempi utili rispetto al **31 maggio 2008**, data di scadenza prevista per la facoltà di adesione esplicita.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Giuseppe Beato
f.to G.Beato